



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEGLI ILL.MI SIGG.RI MAGISTRATI:

Dott.ssa Gabriella Ratti

Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere

Dott. Bruno Conca

PRESIDENTE RELATORE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta nel **R.G. 688/2024** promossa da:

Parte_1, nato a Ruffia (CN), il 17 giugno 1966, C.F. C.F._1, ivi
residente in Via Arimondi, n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Caviglione, con Studio in
Torino, C.so Rodolfo Monteverchio n. 48, ed ivi elettivamente domiciliato

Attore appellante in riassunzione

contro

Controparte_1, nato a Moretta (CN), il 13 giugno 1940, C.F. C.F._2 ivi
residente in Via Palmero n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. ti Alessandra Piano e Caterina
Francesca Licciardello, con Studio in Saluzzo (CN), piazza Cavour n. 16 ed ivi elettivamente
domiciliato

Convenuto appellato in riassunzione

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice in riassunzione

«Voglia la Corte d'Appello Civile di Torino adita;

Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

Nel merito

Dichiarare la nullità del lodo emesso il 5 gennaio 2021 e depositato in pari data dall'Arbitro Avv. Attilio ZUCCARELLO nel procedimento n. 22/2020 promosso davanti a Camera Arbitrale - CP_2 poiché emesso in violazione del disposto dell'articolo 829 n. 1, 5 e 11 del Codice di Procedura Civile e per l'effetto:

In via principale

Accertare e dichiarare l'inadempimento in capo al Sig. CP_1 delle obbligazioni assunte con il richiamato contratto preliminare e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare detto Sig. [...] Controparte_1 alla rifusione della somma di Euro 300.000,00 (pari al doppio della caparra corrisposta e di cui si dà quietanza nell'articolato del contratto stesso);

In via subordinata

Dichiarare tenuto e condannare detto Sig. Controparte_1 alla rifusione della somma di Euro 150.000,00 (pari alla caparra corrisposta e di cui si dà quietanza nell'articolato del contratto stesso).

Sulle spese.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, nonché del giudizio di Cassazione come da ordinanza n. 6119/2024 del 29 novembre 2023.

Condannare il Sig. Controparte_1 alla restituzione ex art. 389 c.p.c. della somma di euro 19.789,66 corrisposta dal Sig. Parte_1 in forza dell'annullata sentenza»

Per parte convenuta in riassunzione

«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE:

– dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal Sig. Parte_1 [...] ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione proposta dal Sig. Pt_1 ;

NEL MERITO:

– rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal Sig. Pt_1 , confermando il Lodo Arbitrale emesso dall'Arbitro monocratico, Avv. Attilio Zuccarello, pubblicato in data 05.01.2021 e reso nel giudizio iscritto al ruolo generale di CP_2 – Camera Arbitrale al n. 22/2020, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.»

MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. *Parte_1*, promissario acquirente di un terreno in forza di contratto preliminare sottoscritto in data 27/5/2013, impugnava con atto di citazione ritualmente notificato il lodo arbitrale del 5/1/2021 emesso da arbitro unico in Torino, che aveva respinto la sua domanda di restituzione del doppio della caparra confirmatoria (di euro 150.000,00) versata al promissario venditore *Controparte_1*, causa inadempimento di quest'ultimo all'obbligo di concludere il contratto definitivo, avendo questi ceduto a terzi l'immobile promesso.

L'arbitro unico aveva rigettato la domanda ritenendo non comprovata la dazione della caparra confirmatoria che, in forza del contenuto del preliminare, risultava quietanzata dal promittente venditore e corrisposta tramite tre assegni bancari per la somma complessiva di euro 120.000,00, nonché tramite bonifico bancario di euro 30.000,00.

Spiegava l'arbitro che, come ammesso dallo stesso promissario acquirente (in una fattispecie di diritto disponibile dalle parti), tale contratto preliminare era finalizzato anche a regolare i rapporti di credito che il Sig. *Pt_1* aveva con il figlio del convenuto, tale *Persona_1*, tramite il quale, tra l'altro, tutti i rapporti negoziali erano stati intrattenuti tra le parti, e che il contratto preliminare era strumentale alla restituzione, impropria, del prestito versato al medesimo.

Spiegava poi che alcuna prova vi era dell'efficacia e validità del contratto in ogni sua parte nonché (anche se la sottoscrizione del negozio era effettivamente autentica, come statuito da CTU) della consapevolezza del Sig. *CP_1* dell'avvenuta specifica stipulazione (eventualmente simulata) e, comunque, che alcuna prova risultava agli atti che l'asserito versamento quietanzato della caparra fosse effettivamente intervenuto, giacché la contabile bancaria e l'assegno prodotto in copia si riferivano, rispettivamente, agli anni 2007 e 2008, di molto antecedenti al preliminare, ed erano intestati a terzi beneficiari (tali *Persona_2* e *Persona_1*) e nessun'altra documentazione bancaria o contabile risultava prodotta.

2. Avverso tale lodo proponeva impugnazione *Parte_1*, deducendone la nullità ex art. 829 n.1 c.p.c. (per nullità della convenzione di arbitrato), giacché, secondo gli assunti dello stesso decidente in prime cure, se il contratto preliminare, contenente la clausola arbitrale, era invalido o simulato, anche la clausola arbitrale non poteva che risultare invalida e priva di effetti.

Deduceva, inoltre, la violazione dell'art. 829 n.5 c.p.c. (mancanza nel lodo dell'esposizione sommaria dei motivi) e n. 11 (contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo).

3. Con sentenza n. 1046/2022 questa Corte respingeva l'impugnazione, osservando che, poiché la nullità della convenzione arbitrale rientra tra le eccezioni che la parte interessata deve far valere, ai sensi dell'art. 817, commi 2 e 3, c.p.c., nella prima difesa del procedimento arbitrale, l'*Pt_1* avrebbe dovuto eccepire tempestivamente tale invalidità, cosa che, invece, non era stata fatta.

Inoltre, dall'invalidità della convenzione arbitrale ex art. 829, n. 1 c.p.c. non poteva derivare l'invalidità del contratto preliminare, nel quale era contenuta la clausola compromissoria, atteso il

principio di autonomia di quest'ultima dal contratto, sicché l'invalidità di quest'ultimo non si poteva estendere alla prima.

Quanto alla nullità del lodo per contraddittorietà della motivazione, essa – si osservava – sarebbe limitata al contrasto logico tra le diverse componenti del dispositivo, o tra la motivazione ed il dispositivo, cosa che, tuttavia, nella specie, non sussisteva.

4. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l' Pt_1 .

Con sentenza n. 6119 del 2024 la Suprema Corte accoglieva il ricorso, osservando che il lodo doveva in realtà ritenersi nullo ai sensi dell'art. 829, c.1, n.1) c.p.c., in quanto: a) le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 817 c.p.c., si riferiscono alle «eccezioni», laddove, nel caso concreto, il giudizio arbitrale era stato introdotto dall' Pt_1 che, in quanto attore, non era tenuto a proporre eccezioni e b) il principio secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola, quale l'incapacità della parte stipulante, causa di invalidità esterna al contratto e per sua natura tale da inficiare anche la clausola compromissoria.

Osservava altresì la Corte di Cassazione che il lodo doveva ritenersi nullo ai sensi dell'art. 829, c.1, n. 11) c.p.c., in quanto contraddittorio, poiché nella specie, emergeva un contrasto evidente tra il dispositivo del lodo, che si pronunciava nel merito, rigettando la domanda dell' Pt_1 , e la motivazione, nella quale si faceva riferimento alla mancanza di coscienza e consapevolezza del CP_1 nel sottoscrivere il contratto e, di conseguenza, la clausola compromissoria, e si affermava che non vi erano elementi sufficienti a far ritenere che il contratto fosse «valido ed efficace in ogni sua parte». Inoltre, del tutto contraddittoriamente con l'affermazione di incapacità di intendere e di volere, l'arbitro statuiva poi che il negozio appariva simulato per accordo delle parti, e comunque di dubbia validità.

Pertanto – concludeva la Corte – la Corte d'Appello di Torino avrebbe dovuto dichiarare la nullità del lodo ex art. 829, nn. 1) e 11) c.p.c. e per queste ragioni cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa a questa Corte, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

5. Con atto di citazione del 4 giugno 2024 Parte_1 riassume la causa avanti a questa Corte, chiedendo la dichiarazione di nullità del lodo e la decisione della causa nel merito. Con successiva istanza del 3/12/2024 l'Avv. Alfredo Caviglione chiedeva altresì la distrazione delle spese di lite.

6. Si costituiva ritualmente in giudizio il CP_1 eccependo: - in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'atto di appello ovvero, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. dell'impugnazione proposta; - nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le avverse domande.

7. Terminata la fase introduttiva, all'esito dell'udienza di comparizione, la Corte ha rinviato all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e ha poi rimesso la causa al Collegio per la decisione.

8. In via pregiudiziale, deve ritenersi del tutto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta, atteso che l'atto di impugnazione del lodo risulta articolato in singole e specifiche censure con cui sono stati dedotti i motivi di nullità, è stato notificato tempestivamente, né risulta rinvenibile alcun altro profilo di inammissibilità.

9. Nel merito, alla luce del principio di diritto sancito da Cass. civ., 7 marzo 2024, n. 6119, deve dichiararsi la nullità del lodo impugnato ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 1) e 11) c.p.c.

10. Ciononostante, sulle ulteriori domande spiegate da parte attrice, attinenti al merito della controversia, questa Corte non può pronunciarsi.

10.1 All'uopo pare opportuno premettere che l'art. 829 c.p.c. reca una tassativa elencazione dei possibili motivi dell'impugnazione per nullità, che, dunque, si configura come impugnazione a critica limitata, con duplice fase rescindente e rescissoria, nella quale il merito della controversia sottoposta all'esame degli arbitri è suscettibile di essere riconsiderato se il giudizio rescindente abbia esito positivo, cioè se venga riscontrato alcuno dei motivi di nullità normativamente indicati. Tale regola, tuttavia, soffre di alcune eccezioni ricavabili, *a contrario*, dal dettato dell'art. 830, comma 2 c.p.c. Esso, infatti, nello stabilire che «*Se il lodo è annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito [...]»*, implicitamente esclude che la Corte possa decidere nel merito nei casi di nullità di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) di cui all'art. 829 c.p.c.

10.2 È certamente vero che nel caso di specie il lodo deve ritenersi nullo ai sensi dei nn.1) e 11) della medesima disposizione, ma è pur vero che la declaratoria di nullità per invalidità della clausola compromissoria (n.1) costituisce un *prius* logico, che di per sé assorbe e supera eventuali e ulteriori cause di nullità del lodo.

10.3 E, infatti, è stato in proposito chiarito che le nullità del patto compromissorio, menzionate nell'art. 829, comma 1, n. 1), non sono solo quelle che derivano da vizi di forma estrinseca, ma comprendono anche quelle che traggono origine dai limiti di compromettibilità della controversia e da ogni altra ipotesi di nullità, annullabilità o inefficacia che determini l'insussistenza — originaria o sopravvenuta — della volontà contrattuale delle parti, la quale costituisce il fondamento della potestà decisoria degli arbitri, dovendosi la nozione di nullità di cui alla norma citata riferire a tutti i casi di radicale inidoneità del negozio compromissorio a produrre i suoi effetti.

In tali ipotesi il giudice dell'impugnazione, ravvisata la carenza di detta potestà decisoria, deve dunque limitarsi a dichiarare la nullità del lodo e deve astenersi dal passare alla fase rescissoria del giudizio, senza alcun pregiudizio per le parti, che restano libere di riproporre le loro domande nella sede che ritengono più opportuna (Cass. n. 8206/2004; Cass. n. 21215/2014). E, infatti, come ben sottolineato dalla dottrina, un'eventuale decisione nel merito comporterebbe la

sottrazione di un grado di giudizio alla parte, e, per l'effetto, un'irrimediabile violazione del suo diritto di difesa.

10.3.1 Tali conclusioni sono peraltro confermate anche dalla costante giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2006, n. 16977; Cass. 4/02/1993, n. 1407; Cass., 29/04/2004, n. 8206), secondo cui «[...] *nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo la competenza a conoscere del merito, dopo l'esaurimento della fase rescindente, presuppone un lodo emesso da arbitri effettivamente investiti del potere di decidere, con la conseguenza che ove detto presupposto manchi il lodo deve considerarsi privo di qualsiasi efficacia ed alla dichiarazione di nullità di siffatta pronuncia non può far seguito la fase rescissoria* (v. Cass. 2006 n. 2598; 2004 n. 22794; 2001 n. 4035; 2001 n. 1729; 2001 n. 1723).

Se infatti ordinariamente l'impugnazione del lodo pone al giudice il potere - dovere di pronunciare nello stesso grado sulla nullità (giudizio rescindente) e sulla domanda (giudizio rescissorio), ed anzi secondo la nuova formulazione dell'art. 830 c.p.c. impone alla Corte di appello, una volta dichiarata la nullità del lodo, di pronunciare anche nel merito, salvo volontà contraria di tutte le parti, nell'ipotesi in cui il lodo promani da arbitri del tutto privi del potere di decidere il compito di detta Corte non è quello di rinnovare correttamente la pronuncia arbitrale affetta da nullità, ma di eliminare dalla realtà giuridica la decisione emessa da un collegio non investito del potere di risolvere la controversia, restando la competenza a decidere nel merito determinata dalle regole generali del codice di rito. E' peraltro evidente che una decisione nel merito della Corte di appello costituirebbe violazione del principio del doppio grado di giurisdizione in difetto dei presupposti di legge.» (Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2006, n. 16977 cit.)

10.4 Ferma, dunque, la preclusione allo svolgimento del giudizio rescissorio nei casi di nullità del lodo per invalidità della clausola compromissoria, deve altresì precisarsi, peraltro, come in tali casi, a seguito della declaratoria di nullità, sia preclusa alla Corte d'Appello sia la rimessione della controversia agli arbitri (arg. ex art. 830, c. 3 c.p.c.), in quanto privi *ab origine* della *potestas decidendi*, sia l'eventuale rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., essendo inconcepibile un siffatto rinvio in un giudizio in unico grado, quale quello di impugnazione del lodo (in tal senso Cass., 16/10/2009, n. 22083).

10.5 Per tali ragioni questa Corte non può quindi pronunciarsi nel merito della controversia.

11. In ottemperanza alle statuizioni contenute nella sentenza di Cassazione, questa Corte è chiamata altresì a liquidare le spese dei vari gradi di giudizio.

11.1 All'uopo si rammenta come, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass., sez. II, 07/02/2007, n. 2634; Cass., sez. III, 21/06/2025, n. 16645) «*in tema di liquidazione delle spese, per la ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi*

gradi del giudizio e al loro risultato»; conseguentemente, spetta a questa Corte liquidare le spese di tutti i gradi di giudizio alla luce dell'esito globale della lite.

11.2 Le spese di ogni grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte attrice in riassunzione come verrà indicato in dispositivo (D.M. 55/2014 e smi), scaglione da euro 260.001 a euro 520.000, valore minimo, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in alcun grado di giudizio e con distrazione delle spese a favore dell'Avv. Alfredo Caviglione.

P.Q.M.

La Corte,

definitivamente pronunciando sulla causa d'appello iscritta al R.G. 688/2024, proposta da [...]

Parte_1 , contro Controparte_1 , così provvede:

- **Dichiara la nullità del lodo arbitrale** emesso dall'Arbitro monocratico, Avv. Attilio Zuccarello, pubblicato in data 5/1/2021 e reso nel giudizio iscritto al ruolo generale di CP_2 - Camera Arbitrale al n. 22/2020;
- **Condanna** parte convenuta in riassunzione alla restituzione in favore di parte attrice della somma di euro 19.789,66, corrisposta in forza della cassata sentenza;
- **Condanna** parte convenuta in riassunzione a rimborsare a parte attrice:
 - a) le spese del giudizio di impugnazione del lodo, liquidate in complessivi euro 7.120,00, di cui euro 2.195,00 per fase di studio, euro 1.276,00 per fase introduttiva ed euro 3.649,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% e con distrazione a favore dell'Avv. Alfredo Caviglione;
 - b) le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 5.387,00, di cui euro 2.481,00 per fase di studio, euro 1.630,00 per fase introduttiva ed euro 1.276,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% e con distrazione a favore dell'Avv. Alfredo Caviglione;
 - c) le spese del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi euro 7.120,00, di cui euro 2.195,00 per fase di studio, euro 1.276,00 per fase introduttiva ed euro 3.649,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% e con distrazione a favore dell'Avv. Alfredo Caviglione.

Così deciso in Torino, il 23/01/2026.

La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti

Minuta della sentenza redatta dal Dott. Federico Basso, Magistrato ordinario in tirocinio.